



TRIBUNALE ORDINARIO DI NAPOLI
SEZIONE CIVILE PRIMA BIS
Ufficio del Giudice tutelare

FOGLIO INFORMATIVO

AMMINISTRAZIONE DI SOSTEGNO
(legge 9 gennaio 2004, n. 6)

PERCHE' SI CHIEDE

L'amministrazione di sostegno si può richiedere nei confronti di una persona che, per effetto di un'infermità ovvero di una menomazione fisica o psichica, si trova nell'impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi.

In concreto, è uno strumento che serve a sostenere le persone prive, in tutto o in parte, di autonomia nell'espletamento delle funzioni della vita quotidiana, affiancandogli un "amministratore", con compiti più o meno estesi.

L'amministrazione di sostegno, dunque, rappresenta, attualmente, il rimedio ordinario da utilizzare per le persone che non riescono da sole, per qualsiasi causa, a provvedere ai propri interessi.

L'interdizione e l'inabilitazione, al contrario, rappresentano, ormai, strumenti eccezionali e residuali, cui ricorrere soltanto nel caso in cui l'amministrazione di sostegno non riesca a proteggere adeguatamente la persona.

CHI PUO' RICHIEDERLA

- 1) Lo stesso beneficiario.
- 2) Coniuge, parenti entro il quarto grado; affini entro il secondo grado; persona stabilmente convivente.
- 3) Tutore o curatore.
- 4) Responsabili dei servizi sanitari e sociali direttamente impegnati nella cura e assistenza del beneficiario (si precisa che gli operatori dei servizi pubblici e privati non possono essere nominati amministratori di sostegno): in tal caso è opportuno che la richiesta sia formulata all'Ufficio del PM che si occuperà dell'istruzione della pratica.
- 5) P.M.

N.B. Coloro che non rientrano nelle suddette categorie possono rivolgersi ai servizi sanitari e sociali sollecitandoli a chiedere l'apertura del procedimento per

amministrazione di sostegno oppure al Pubblico Ministero perché promuova d'ufficio il procedimento per l'apertura dell'amministrazione di sostegno

A CHI SI CHIEDE

L'apertura dell'amministrazione di sostegno si richiede al giudice tutelare del luogo ove ha la residenza o il domicilio il beneficiario.

Nel caso di persona residente o domiciliata nei Comuni di Napoli o S. Giorgio a Cremano, la domanda si propone all'Ufficio del Giudice tutelare presso il Tribunale di Napoli (Centro Direzionale, Torre A, XVI piano) nei giorni di martedì e giovedì, dalle 8.30 alle 12.30.

COME SI CHIEDE

FORMA E CONTENUTO DEL RICORSO

Presso la cancelleria del giudice tutelare è disponibile la modulistica utile per il ricorso.

Il ricorso deve essere presentato in forma scritta; è esente da contributo unificato; deve essere accompagnato dal pagamento telematico pago pa di 27 euro (da effettuare prima di presentare il ricorso).

Il ricorso deve essere presentato dal ricorrente di persona o da una persona da lui delegata; in quest'ultimo caso la persona che materialmente presenta il ricorso deve depositare una copia del documento del delegante.

Il ricorso può essere presentato di persona o tramite un difensore.

Il ricorso deve contenere necessariamente i seguenti elementi:

- 1) Generalità complete del beneficiario (nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza o dimora attuale); occorre a tal proposito allegare al ricorso: estratto integrale dell'atto di nascita del beneficiario (o copia dell'atto di nascita); stato di famiglia del beneficiario.
- 2) Ragioni della richiesta. Occorre a tal proposito allegare (in copia) la documentazione medica specialistica, proveniente dai servizi sanitari pubblici, che attesti l'infermità ovvero menomazione fisica o psichica e la conseguente impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi.
- 3) Nominativo, domicilio e recapito telefonico del coniuge, dei discendenti, degli ascendenti, dei fratelli e dei conviventi del beneficiario (se tali elementi sono noti al ricorrente). La sottoscrizione del ricorso da parte degli stessi vale come adesione alla richiesta e alla proposta di nomina di amministrazione di sostegno indicata nel ricorso ed esonera dalla necessità di effettuare nei loro confronti notifiche o ulteriori avvisi.
- 4) Descrizione delle condizioni di vita e della situazione socio-ambientale del beneficiario, nonché indicazione dei mezzi di sussistenza e del patrimonio dello stesso, con le relative rendite.

- 5) Indicazione degli atti da compiere nell'interesse del beneficiario (ad esempio, riscossione della pensione; pagamento dei canoni di locazione, degli stipendi a colf o badanti; riscossione crediti; blocco conto bancario o altri depositi; rapporti con il fisco etc.).
- 6) Indicazione delle principali spese e dei principali bisogni del beneficiario onde prevedere, al momento dell'emissione del decreto, un importo mensile che serva a sostenerle e soddisfarli.
- 7) Accettazione, da parte della persona indicata come amministrazione di sostegno, con generalità, residenza e recapito telefonico, fatto salvo il potere di scelta del giudice tutelare.
- 8) IN CASO DI RICHIESTA DI ACCESSO DOMICILIARE DEL G.T., OCCORRE ALLEGARE CERTIFICATO DI ASSOLUTA INTRASPORTABILITA' (neanche in autoambulanza).

Al ricorso deve infine essere allegata una dichiarazione sottoscritta dal richiedente con indicazione del nominativo e della residenza del coniuge, dei parenti entro il IV grado e degli affini entro il II grado del beneficiario, ove conosciuti (eventualmente utilizzando il modulo disponibile in cancelleria).

COME SI SVOLGE IL PROCEDIMENTO

Il giudice tutelare incaricato della trattazione del procedimento emetterà un decreto con cui stabilisce la data dell'udienza di comparizione davanti a lui; dopo circa 10 giorni sarà quindi necessario tornare in cancelleria per chiedere quale sia la data di udienza davanti al giudice e ritirare una copia del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza che dovranno essere notificati al soggetto beneficiario a cura del richiedente.

Il ricorrente dovrà inoltre spedire ai parenti entro il IV grado e agli affini entro il II grado che egli conosca, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, un avviso che indichi la presentazione di ricorso volto alla nomina di amministratore di sostegno del beneficiario e la data di udienza, da esibire poi al giudice unitamente alla ricevuta di ritorno; in alternativa è possibile produrre la dichiarazione scritta e firmata di adesione al ricorso dei parenti accompagnata da fotocopia di un documento di riconoscimento.

La cancelleria provvederà invece a dare comunicazione all'Ufficio del Pubblico Ministero.

All'udienza fissata, il/i richiedente/i e gli eventuali parenti o affini interessati e le cui informazioni possano essere rilevanti, dovranno comparire, all'orario indicato, davanti al giudice tutelare designato (in Tribunale, al Centro Direzionale, Torre A, XVI piano); il giudice procederà ad assumere informazioni dai parenti presenti e ad ascoltare il beneficiario. Tali informazioni sono essenziali al fine di permettere l'emissione di un provvedimento quanto più possibile adeguato al caso di specie, evitando successive modifiche e integrazioni.

L'esame diretto del beneficiario da parte del giudice è sempre necessario per legge, anche per tenere conto delle sue esigenze e dei suoi bisogni.

All'esito, salvo il potere del giudice di disporre altri accertamenti istruttori di carattere medico, socio-ambientale, patrimoniale o altro, sarà emesso un decreto di apertura dell'amministrazione di sostegno con nomina dell'amministratore, il quale dovrà comparire (egli soltanto) davanti al giudice per prestare il giuramento previsto dalla legge. Da quel momento sarà nel pieno possesso delle sue funzioni.

CHI PUO' ESSERE NOMINATO AMMINISTRATORE

Possono essere nominati amministratore di sostegno:

- il coniuge non legalmente separato o il convivente;
- i parenti entro il 4° grado;
- la persona designata nel testamento dal genitore superstite;
- un volontario iscritto all'albo dei tutori del Comune;
- un professionista.

Non possono ricoprire le funzioni di amministratore di sostegno gli operatori dei servizi pubblici o privati che hanno in cura o in carico il beneficiario.

QUALI SONO I POTERI ED I DOVERI DELL'AMMINISTRATORE

L'Amministratore di sostegno non ha un generale potere di assistenza e rappresentanza, ma ha esclusivamente quei poteri che gli vengono conferiti dal Giudice Tutelare con il decreto.

Con il decreto, infatti, il Giudice Tutelare specifica gli atti che l'amministratore può compiere in nome e per conto del beneficiario e gli atti che possono essere compiuti dal beneficiario con l'assistenza dell'amministratore.

Il Giudice ha così la possibilità di emettere un provvedimento personalizzato, "su misura", che risponda il più possibile alle esigenze dell'amministrato, sia sotto il profilo patrimoniale che personale.

Deve essere, inoltre, sempre autorizzato dal Giudice Tutelare prima di compiere alcun atto di straordinaria amministrazione (come per esempio vendere un bene immobile).

L'amministratore di sostegno deve periodicamente riferire al Giudice Tutelare circa l'attività svolta e le condizioni di vita personale e sociale del beneficiario; ciò avverrà di norma mediante il deposito in cancelleria (con la frequenza stabilita dal giudice, per es. annuale o semestrale) di una relazione scritta con allegato il rendiconto delle entrate e delle uscite (in tali documenti è opportuno indicare il n. di procedimento, oltre alle generalità del beneficiario e al nominativo del giudice tutelare).

LA NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Si possono consultare gli artt. 404 e segg. del codice civile.

